

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
N. 3 DI DATA 10 FEBBRAIO 2026**

Presidenza del Presidente Daldoss

1. **Consultazioni in merito alla petizione popolare n. 6, concernente "Previsione di sottoscrizioni digitali in materia elettorale e referendaria", secondo il seguente programma:**
 - Trentino digitale spa;
 - Università degli studi di Trento;
2. **esame del disegno di legge n. 49 "Osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento" (proponenti consiglieri Maestri, Parolari, Calzà, Zanella, Manica, Franzoia, de Bertolini, Coppola, Demagri, Maule, Malfer, Stanchina, Valduga);**
3. **esame del disegno di legge n. 68 "Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), e abrogazione di disposizioni connesse" (proponente assessore Spinelli);**
4. **approvazione del processo verbale della seduta di data 4 settembre 2025;**
5. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta, convocata in forma mista, alle ore 10.09. Sono presenti i consiglieri Zanella, Segnana, Demagri, Masè e Valduga. I consiglieri Bosin e Paccher sono collegati da remoto. Ha comunicato l'assenza la consigliera Franzoia. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

- omissis -

Punto 1 dell'ordine del giorno: consultazioni in merito alla petizione popolare n. 6, concernente "Previsione di sottoscrizioni digitali in materia elettorale e referendaria", secondo il seguente programma:

- Trentino digitale spa;
- Università degli studi di Trento.

Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno e saluta il dott. Gianfranco Stellucci, referente di Trentino digitale per l'argomento trattato.

Con riferimento al contenuto della petizione, il dott. Stellucci spiega che la firma digitale è attualmente utilizzata a livello nazionale per la sottoscrizione della richiesta di indizione di referendum; essa si appoggia ad un sistema di certificazione tramite SPID, CIE o CNS. Evidenzia che la petizione, che propone di sottoscrivere digitalmente le richieste referendarie e le liste di candidati per le competizioni elettorali a livello locale, provinciale e regionale, non comporta una modifica solo tecnologica ma anche degli attuali procedimenti. Spiega che per dare validità all'iter considerato serve una firma certificata da una marcatura temporale, che assicuri integrità e mantenimento del dato; contemporaneamente servono funzioni di verifica, da parte degli uffici centrali e circondariali, sulla validità dei certificati per un certo periodo di tempo. Spiega che una delle tecnologie utilizzate è un servizio di firma c.d. oneshot con certificato temporale, un sistema di firma elettronica qualificata che viene emessa da un provider accreditato solo per il tempo strettamente necessario a firmare un certo documento. Spiega che si tratta di una firma diversa dalla firma digitale apposta ai sensi degli articoli 3 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale perché essa non necessita di dispositivi, come token o smart card, ma può essere utilizzata una volta soltanto all'interno di un preciso processo in cui a seguito di autenticazione, spesso tramite SPID, si crea un documento che il sistema valida e conserva per il periodo previsto dalla legge. Ribadisce la necessità di utilizzare tecnologie che assicurino certezza e durata della validità della sottoscrizione apprestando sistemi di gestione adeguati; evidenzia che questo comporta naturalmente dei costi. Con particolare riferimento all'accessibilità e all'inclusività di detti sistemi invita a considerare che esistono disabilità diverse che potrebbero richiedere l'implementazione di sistemi differenti.

Il consigliere Zanella osserva che la petizione non chiede un'estensione generalizzata della firma digitale ma chiede di implementare sistemi di firma elettronica accessibili e inclusivi per migliorare la partecipazione democratica. Ricorda che a livello nazionale sono state istituite piattaforme ad hoc e chiede se potrebbero essere sviluppate anche localmente ed in quale modo.

Il dott. Stellucci spiega che il sistema nazionale al momento non è utilizzabile per iniziative locali perché non consente la verifica di identità presso i comuni interessati, per la quale è necessario accedere all'anagrafe comunale. Afferma di non conoscere le specifiche modalità di funzionamento della piattaforma nazionale riferite a questo aspetto.

Il consigliere Zanella ritiene si tratti di un passaggio chiave.

Il Presidente ricorda che la Commissione ha programmato una consultazione con l'AGID.

La consigliera Bosin ritiene che l'argomento meriti un approfondimento ma data la sua complessità tecnica pensa sarebbe opportuno svilupparlo in maniera più semplice possibile e facilmente comprensibile anche da chi non ha una specifica preparazione informatica.

La consigliera Masè suggerisce di approfondire il tema delle certificazioni anagrafiche. Riflette sulle modalità attualmente in uso per il deposito delle sottoscrizioni, in particolare sul fatto che è il sottoscrittore a procurarsi il certificato richiesto accedendo all'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il dott. Stellucci conferma che il nodo è la connessione dei comuni poiché molti procedimenti sono di fatto rimasti locali.

Il Presidente non essendoci ulteriori interventi, ringrazia il dott. Stellucci, cui la Commissione consente di assistere alla successiva audizione.

Il Presidente saluta il dott. Vincenzo Desantis, ricercatore di diritto costituzionale e pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, collegato da remoto.

Il dott. Desantis illustra la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2025 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I parametri di costituzionalità violati rispondono agli articoli 2, 3, 48 e 49 della Carta fondamentale. Riporta la ricostruzione normativa presentata nella sentenza ricordando che la legge n. 108 del 1968 richiede, per la presentazione della candidature, l'apposizione di firma autografa autentica su moduli cartacei; a questa si aggiunge la previsione, di cui al DPR n. 570 del 1960, per cui i cittadini impossibilitati a firmare a penna possono rendere una dichiarazione verbale raccolta da un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni. Il Codice dell'amministrazione digitale - prosegue - ha regolamentato la firma digitale equiparandola a quella autografa ma l'articolo 2, comma 6, del medesimo ha stabilito che le disposizioni del CAD (comprese quelle sulla firma digitale e qualificata) non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni relative alle consultazioni elettorali. Ricorda altresì che la legge n. 165 del 2017 aveva previsto una raccolta sperimentale con modalità digitale delle sottoscrizioni per le candidature, ma la norma è rimasta inattuata. Importante è stata la legge di bilancio 2021 con cui è stato istituito un fondo per realizzare una piattaforma pubblica per la raccolta delle firme digitali il cui utilizzo è stato successivamente esteso anche alla raccolta delle firme

necessarie per i progetti di legge di iniziativa popolare e per i referendum di cui all'art. 138 Cost. La piattaforma è divenuta operativa il 25 luglio 2024 e, fino a tale data, ai sensi delle modifiche apportate dall'art. 38 quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 si è previsto che le firme degli elettori oltre che con la tradizionale sottoscrizione autografa, "possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi"; la norma ha altresì precisato che le firme così raccolte non sono soggette all'autenticazione richiesta dall'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). Dal sistema risulta quindi la possibilità di utilizzo della firma digitale per le persone che si trovano nelle specifiche condizioni per il voto domiciliare. Così ricostruito il quadro normativo nazionale osserva che la normativa provinciale e regionale di rilievo non sono allineate alla situazione nazionale poiché prevedono modalità diverse per la presentazione delle candidature e al momento non c'è la possibilità di fare in modo che i cittadini possano partecipare con firme diverse, salvo modifiche normative. Osserva che sebbene la Regione e le province di Trento e Bolzano siano enti particolari ed autonomi non è da escludere che le loro rispettive normative possano essere interessate da pronunce di incostituzionalità. Conclude dunque che sarebbe auspicabile un intervento di allineamento alla disciplina nazionale che, a suo parere, non risulterebbe particolarmente oneroso dati gli strumenti di cui dispone la Provincia e le indicazioni precise del legislatore nazionale.

Il Presidente conclude che dunque emerge l'obbligo di adeguamento alle linee indicate dalla Corte costituzionale ma nel perimetro della legislazione nazionale.

Il dott. Desantis conferma il rischio di incorrere in pronunce di incostituzionalità. Considera che gli aspetti inerenti all'esercizio del diritto di voto sono unitari e per questo si rapportano in modo particolare all'autonomia. Ritiene che vi sia necessità di adeguarsi sebbene la Corte si sia rivolta alle regioni ordinarie.

Il consigliere Zanella ritiene che le indicazioni della Corte costituzionale siano rivolte a tutti i legislatori e che la sentenza considerata debba aprire un percorso condiviso di modifica. Considera che dal punto di vista normativo l'intervento non pare complesso mentre devono essere chiariti e approfonditi gli aspetti tecnici.

Il Presidente ringrazia e congeda il dott. Stellucci e il dott. Desantis.

(Esce la dott.ssa Ianes).

(Alle ore 10.58 entra la consigliera Maestri, che partecipa in qualità di proponente del disegno di legge n. 49).

Punto 2 dell'ordine del giorno: esame del disegno di legge n. 49 "Osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento" (proponenti consiglieri Maestri, Parolari, Calzà, Zanella, Manica, Franzoia, de Bertolini, Coppola, Demagri, Maule, Malfer, Stanchina, Valduga).

- *omissis* -

Punto 3 dell'ordine del giorno: esame del disegno di legge n. 68 "Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), e abrogazione di disposizioni connesse" (proponente assessore Spinelli).

- *omissis* -

Punto 4 dell'ordine del giorno: approvazione del processo verbale della seduta di data 4 settembre 2025.

- *omissis* -

Il Segretario
- Stefania Segnana -

Il Presidente
- Carlo Daldoss -

EL/